

DECLASSAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

Tribunale di Trieste 3 settembre 2002

Giudice Sonogo.

Impiegato di sesto livello CCNL Compagnie Assicuratrici. Attività inserimento dati su moduli. Violazione dell'articolo 2103 del codice civile sussiste – risarcimento del danno compete.

Il trasferimento di un dipendente inquadrato nel sesto livello del CCNL assicurazioni da compiti di natura commerciale quale addetto alla stipula di polizze vita e commerciali a compiti di contabilità – riassicurazione vita che si risolvono nell'inserimento di dati su apposita modulistica, quando non avvenga nell'ambito di una breve attività formativa, ma si prolunghi nel tempo e costituisca l'unica attività richiesta al dipendente, viola l'articolo 2103 del codice civile e determina il risarcimento del danno nella misura di mezza retribuzione per ogni mese di avvenuta dequalificazione.

Nota.

Nell'ambito di un cambio di mansioni finalizzato all'assunzione di nuove responsabilità, vengono affidati ad un lavoratore dipendente semplici compiti di registrazione dati che avrebbero dovuto gradatamente consentirgli di acquisire la nuova professionalità.

Per ragioni indipendenti dalla sua volontà, egli rimane adibito a questi compiti e ricorre al giudice del lavoro.

Il magistrato del lavoro ritiene illegittimo l'operato del datore di lavoro sia in relazione sia all'inquadramento del lavoratore in ambito contrattuale ed alle declaratorie della categoria, sia in relazione alla professionalità acquisita che risulta diversa e non integrabile rispetto a quella di destinazione. Tra le righe della motivazione, il Giudice del Lavoro pare ipotizzare la liceità dello ius variandi anche in senso peggiorativo, quale passaggio necessario e temporaneo per l'acquisizione di maggiore professionalità.

La sentenza si inserisce nell'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cassazione 10.4.1996 n.3340, Cassazione 17.7.1998v n.7040) che impone la verifica dell'equivalenza delle mansioni non solo mediante il raffronto formale dei livelli di inquadramento e delle relative declaratorie, ma anche in relazione alla competenza ed alla professionalità maturata.

In tal senso viene considerata anche l'idoneità delle nuove mansioni ad arricchire il patrimonio professionale del lavoratore (Cassazione 2.7.1992 n.8114).

Per quanto riguarda l'accertamento del danno da demansionamento, esso, conformante agli ultimi indirizzi giurisprudenziali, è determinato in via equitativa con adeguato processo logico giuridico. (Cassazione 2 novembre 2001 n.13580 e Cassazione 14 novembre 2001 n.14199).